

Sentenze della Prima sezione

Causa Pronto Intervento Sida di Butera e altri c. Italia - 23 gennaio 2025 - (ricorso n. 31429/23 e altri)

Causa D'Amico c. Italia - 23 gennaio 2025 - (ricorso n. 62183/16)

Causa Piazza e Brusciano c. Italia - 3 aprile 2025 - (ricorsi n. 24101/23 e 27168/23)

Causa Rossetti e altri c. Italia – 28 maggio 20225 - (ricorsi n. 7564/24 e altri)

Causa Melorio e altri c. Italia – 28 maggio 20225 - (ricorsi n. 11908/24 e altri)

Causa La Torre e altri c. Italia – 28 maggio 20225 - (ricorsi n. 29829/23 e altri)

Causa De Lucia c. Italia – 28 maggio 20225 - (ricorso n. 18135/24 e altro)

Causa Belluomo e altri c. Italia – 28 maggio 2025 - (ricorso n. 11895/24 e altri)

Causa D'Apice c. Italia – 25 settembre 2025 - (ricorso n. 21979/24)

Causa Baldassarre e altri c. Italia – 25 settembre 2025 (ricorsi n. 37807 e altri)

Causa Tralci c. Italia – 9 ottobre 2025 - (ricorso n. 28548/12 e altri)

Causa Abrusci e altri c. Italia – 13 novembre 2025 (ricorso n. 42098/23 e altri)

Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari favorevoli –Diritto a un equo processo – Violazione dell'art. 6 CEDU-Sussiste.

[Integra violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU e dell'art. 1 Prot. 1 la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari favorevoli ai ricorrenti, da parte delle autorità competenti.](#)

Fatto e diritto. I giudizi traggono origine da ricorsi presentati contro lo Stato italiano, a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione assai tardiva, da parte delle autorità interne competenti, di provvedimenti giurisdizionali favorevoli emanati nei confronti dei ricorrenti. A sostegno delle loro tesi, i ricorrenti invocavano la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, concernente il diritto a un processo equo e talora anche dell'art. 1 Protocollo addizionale 1.

Dopo aver rammentato che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del “processo” ai sensi dell'art. 6 CEDU, la Corte ritiene fondati i ricorsi, avendo accertato la mancata esecuzione dei provvedimenti favorevoli pronunciati nei confronti dei ricorrenti. La Corte rileva altresì una violazione dell'art. 1 Prot. 1, relativo al diritto alla proprietà privata.

Ciò premesso, la Corte condanna lo Stato italiano ad eseguire i provvedimenti giudiziari ancora pendenti, nonché a risarcire il danno morale subito da ciascun ricorrente.